CAMERA DEI DEPUTATI N. **3967-A**

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

presentata alla Presidenza l'8 gennaio 1998

(Relatore: **CHIAMPARINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'8 luglio 1997 (v. stampato Senato n. 2132)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato l'8 luglio scorso, reca disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del non convertito decreto-legge n. 598 del 1996.

Il disegno di legge in esame si propone essenzialmente due finalità: in primo luogo, esso contiene, infatti, talune specificazioni e norme di tipo interpretativo e attuativo inerenti le procedure per l'acquisizione, da parte del Ministero del tesoro, di azioni detenute da società di cui lo stesso Ministero è azionista unico, al fine di consentirne poi la dismissione; in secondo luogo, il testo prevede la sanatoria dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge n. 598 del 1996, recante norme sulle dismissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico, decreto-legge che è decaduto in seguito al voto contrario dell'Assemblea della Camera dei deputati.

L'articolato del provvedimento si compone di soli tre articoli. Il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che il Ministero del tesoro può acquisire partecipazioni azionarie utilizzando il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito dalla legge n. 432 del 1993, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 1996, convertito dalla legge n. 10 del 1996, e dai commi 181 e 182 dell'articolo 2 della legge n. 662 del l996, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato. Viene inoltre estesa la deroga prevista nel comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 432 del 1993, per ragioni meramente tecniche derivanti dalla necessità di utilizzare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 2 dell'articolo 1 equipara lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, e una normale società di diritto privato dall'altro, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'articolo 10, comma 12, della legge n. 149 del 1992, che esenta tali soggetti dall'obbligo di procedere all'offerta pubblica di acquisto; si tratta di una esenzione che appare del tutto ragionevole in vista delle finalità perseguite dal disegno di legge. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che, oltre all'acquisizione di partecipazioni azionarie a carico del Fondo di ammortamento a cui già ci si è riferiti, anche le operazioni collaterali e strumentali alla vendita di tali partecipazioni sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.

Nella fattispecie, essendo ormai compiuta la privatizzazione di Telecom ed essendo quindi mutata la natura della società medesima, tale disposizione appare datata, pur mantenendo una indubbia validità generale.

L'articolo 2 dispone, inoltre, la sanatoria degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base del decreto-legge n. 598 del 1996, che riguardava le modalità di acquisizione delle azioni STET detenute dall'IRI.

Dal momento che l'operazione di trasferimento della partecipazione STET al Tesoro è nata esente da imposte dirette o indirette e da tasse, con questo articolo viene mantenuta questa connotazione, con il che non assume rilevanza qualsiasi aspetto impositivo manifestatosi in vigenza del decreto-legge non convertito, ovvero anche successivamente, purché in diretta conseguenza di detta operazione.

In concreto, la sanatoria sopra indicata consente all'IRI di considerare esenti le plusvalenze realizzate in tutte le diverse fasi dell'operazione di privatizzazione della

Telecom, evitando la creazione di posizioni tributarie diluite nel tempo.

Tali disposizioni, inoltre, non dovrebbero generare alcuna perdita di gettito per l'Erario per effetto delle specifiche regole vigenti in materia di determinazione del risultato fiscale di competenza dell'anno, in particolare di quelle che riguardano l'esercizio della facoltà, riconosciuta in via generale dalla normativa in vigore, di far concorrere le plusvalenze alla formazione del reddito imponibile in rate annue costanti, per un numero massimo di cinque, nonché per il riporto delle perdite fiscali pregresse.

Si raccomanda pertanto la loro approvazione in modo da consentire all'IRI di gestire la propria fiscalità, presente e futura, in termini più semplici e lineari, tenuto anche conto del complesso quadro normativo tributario che, tra l'altro, è in corso di profonda revisione.

Sergio CHIAMPARINO, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in termini più precisi l'ambito di applicazione delle disposizioni agevolative di cui al comma 3 dell'articolo 1 al fine di evitare discriminazioni ai danni di altre imprese, verificandone altresì la coerenza con le misure previste nel decreto adottato in attuazione della delega di cui al comma 161 dell'articolo 3 della legge n. 662/96;

b) si consideri l'opportunità di inserire le disposizioni di carattere interpretativo di cui al comma 2 dell'articolo 1, in ordine alla mancata applicazione della disciplina di cui al comma 12 dell'articolo 10 della legge n. 149 del 1992 in materia di OPA, nel testo del medesimo comma 12.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione, trasporti poste e telecomunicazioni, esaminato il disegno di legge n. 3967,

considerato che:

il provvedimento dà attuazione alle norme collegate alla legge finanziaria 1997;

il disegno di legge prevede la sanatoria degli effetti del decreto-legge n. 598 del 1996, a seguito della mancata conversione del decreto-legge medesimo;

consente di integrare organicamente la disciplina relativa all'acquisizione, ai fini della successiva dismissione, da parte del Ministero del tesoro delle partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il tesoro sia azionista unico;

il provvedimento in esame consente di portare a conclusione il processo preordinato alla dismissione delle partecipazioni pubbliche coerentemente con gli indirizzi di politica economica del Governo, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

che sia assicurata, nei settori strategici dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, la previsione, per la residua partecipazione pubblica, di un ruolo di governo e di indirizzo nelle società oggetto di dismissione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

che sia assicurata negli organismi di governo delle società privatizzate adeguata rappresentanza dei piccoli azionisti e dei dipendenti azionisti.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

La X Commissione, Attività produttive, esaminato il disegno di legge n. 3967, recante « Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996 » (approvato dal Senato),

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea, esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che le disposizioni in esso contenute non presentano profili di incompatibilità comunitaria esprime:

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLE COMMISSIONI
ART. 1.	ART. 1.
(Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).	*(Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).*
1. Il Tesoro procede all'acquisizione di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali lo Stato è azionista unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modalità stabilite con decreti del Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica il comma 2 del predetto articolo 4. 2. L'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si riferiscono anche ai casi in cui il controllante è un soggetto non avente forma societaria, compresi lo Stato e gli altri enti pubblici. 3. Gli acquisti di partecipazioni azionarie a carico del Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, e le operazioni, anche di ristrutturazione societaria, complementari e strumentali alla alienazione delle partecipazioni in tal modo acquisite dallo Stato sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse.	*Identico*.
ART. 2.	ART. 2.
(Disposizioni di sanatoria).	*(Disposizioni di sanatoria).*
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti, anche di natura fiscale, prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598.	*Identico*.

ART. 3.	ART. 3.
(Entrata in vigore).	*(Entrata in vigore).*
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico*.